



Accordo europeo sulla circolazione dei giovani con passaporto collettivo fra i Paesi membri del Consiglio d'Europa

Parigi, 16 dicembre 1961

Traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera

I Governi firmatari degli Stati membri del Consiglio d'Europa,

animati dal desiderio di aiutare le agevolazioni di spostamento dei giovani fra i loro paesi,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ciascuna Parte Contraente accetta l'entrata sul suo territorio dei gruppi di giovani provenienti dal territorio di una delle altre Parti contraenti, con un titolo di viaggio collettivo conforme alle condizioni stabilite nel presente Accordo.

Articolo 2

Ogni persona menzionata sul passaporto collettivo per giovani deve essere un cittadino del paese che ha rilasciato questo titolo di viaggio.

Articolo 3

I giovani sino al loro ventunesimo compleanno possono essere ammessi al beneficio dei titoli di viaggio collettivi rilasciati conformemente al presente Accordo.

Articolo 4

Un capogruppo d'età non inferiore ai 21 anni, in possesso di un passaporto individuale valido e designato secondo le prescrizioni regolamentari eventualmente vigenti sul territorio della Parte Contraente che ha rilasciato il titolo di viaggio collettivo, deve:

- portare su di sé il titolo di viaggio collettivo;
- accompagnare il gruppo;
- adempiere le formalità di passaggio alle frontiere;
- vigilare a che i membri del gruppo rimangano insieme.

Articolo 5

Ogni titolo di viaggio per giovani deve contenere cinque nomi almeno e cinquanta nomi al massimo, non compreso il capogruppo.

Articolo 6

Tutte le persone menzionate su un titolo di viaggio collettivo devono restare insieme.

Articolo 7

Se, contrariamente alle disposizioni dell'articolo 6, uno dei membri del gruppo menzionato sul passaporto collettivo per giovani si separa dal gruppo o non rientra per qualsiasi motivo con gli altri compagni di viaggio nel paese che ha rilasciato il titolo di viaggio collettivo, il capogruppo deve avvertirne immediatamente le autorità locali e, per quanto possibile, il rappresentante diplomatico o consolare del detto paese.

In ogni caso, egli deve informarne il posto di frontiera alla uscita.

Il membro, che non esce dal paese con il suo gruppo, deve, ove occorra, farsi rilasciare un titolo di viaggio individuale dal rappresentante del suo paese.

Articolo 8

La durata del soggiorno di un gruppo, che viaggia con titolo di viaggio collettivo per giovani, non può superare tre mesi.

Articolo 9

Il titolo di viaggio collettivo per giovani, conforme al modello allegato, deve contenere, in ogni caso, le seguenti indicazioni:

- a data e luogo di rilascio e autorità rilasciante;
- b designazione del gruppo;
- c paese di destinazione (il o i paesi);
- d durata di validità;
- e cognome, nome e numero del passaporto del capogruppo;
- f cognomi (in ordine alfabetico), nomi, data e luogo di nascita e luogo di residenza di ciascuno dei membri del gruppo.

Articolo 10

L'autorità normalmente incaricata del rilascio dei passaporti redige il titolo di viaggio collettivo conformemente alle prescrizioni dell'articolo 9 e attesta che tutte le persone menzionatevi sono cittadini del paese che ha rilasciato il titolo, giusta l'articolo 2.

Qualsiasi modificazione o aggiunta a un titolo di viaggio collettivo deve essere effettuata dall'autorità che ha rilasciato il titolo.

Articolo 11

Ogni titolo di viaggio collettivo è, di principio, redatto in un solo esemplare originale.

Ciascuna Parte Contraente potrà, al momento della firma del presente Accordo o del deposito del suo strumento di ratificazione o di approvazione o di adesione, indicare, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, il numero degli esemplari suppletivi che potrebbe eventualmente richiedere.

Articolo 12

I membri del gruppo, che viaggiano con il passaporto collettivo, sono dispensati dalla presentazione della carta nazionale di identità.

Tuttavia, essi dovranno, dato il caso, essere in grado di provare in qualsiasi modo la loro identità.

Ciascuna Parte Contraente potrà, al momento della firma del presente Accordo o del deposito del suo strumento di ratificazione o di approvazione o di adesione, indicare, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, il modo in cui i membri del gruppo dovranno provare la loro identità.

Articolo 13

Ciascuna Parte Contraente potrà, al momento della firma del presente Accordo o del deposito del suo strumento di ratificazione o di approvazione o di adesione, estendere a fini d'entrata e del soggiorno sul suo territorio e sotto condizione di reciprocità, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, le disposizioni del presente Accordo ai giovani rifugiati e apolidi residenti regolarmente sul territorio di un'altra Parte Contraente e il cui ritorno su questo territorio va garantito. La dichiarazione potrà essere ritirata in qualsiasi momento mediante notificazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 14

Il presente Accordo è aperto alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa, che possono divenirne Parte mediante:

- a la firma senza riserva di ratificazione o di approvazione, o
- b la firma con riserva di ratificazione o di approvazione, seguita da ratificazione o da approvazione.

Gli strumenti di ratificazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 15

Il presente Accordo entrerà in vigore un mese dopo la data alla quale tre Membri del Consiglio, conformemente alle disposizioni dell'articolo 14, avranno firmato l'Accordo senza riserva di ratificazione o di approvazione o l'avranno ratificato o approvato.

Per ciascun Membro che lo firmerà ulteriormente senza riserva di ratificazione o di approvazione o lo ratificherà o l'approverà, l'Accordo entrerà in vigore un mese dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratificazione o di approvazione.

Articolo 16

Dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare ogni Stato non membro del Consiglio ad aderire al presente Accordo. L'adesione esplicherà effetto un mese dopo la data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 17

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà ai Membri del Consiglio e agli Stati aderenti:

- a la data dell'entrata in vigore del presente Accordo e i nomi dei Membri che l'hanno firmato senza riserva di ratificazione o di approvazione o che l'hanno ratificato o approvato;
- b il deposito di ogni strumento di adesione effettuato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 16;
- c ogni dichiarazione e notificazione ricevute in applicazione delle disposizioni degli articoli 11, 12 e 13;
- d ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 18 e la data alla quale essa esplicherà effetto.

Articolo 18

Il presente Accordo resterà in vigore senza limitazione di durata:

Ciascuna Parte Contraente potrà mettere fine, per quanto la concerne, all'applicazione del presente Accordo, mediante un preavviso di sei mesi al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Parigi, il 16 dicembre 1961, nelle lingue francese e inglese, i cui due testi; fanno ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato all'archivio del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno dei Governi firmatari e aderenti.

Modello di titoli di viaggio collettivo

(previsto nell'Articolo 9 dell'Accordo)

CONSIGLIO D'EUROPA
PASSAPORTO COLLETTIVO PER I GIOVANI

*Rilasciato in applicazione dell'Accordo europeo
del 16 dicembre 1961 sulla circolazione dei giovani con passaporto collettivo,
aperto alla firma dei paesi membri del Consiglio d'Europa*

Nome del paese di rilascio.....

Designazione dell'autorità di rilascio.....

Passaporto collettivo rilasciato a..... *(designazione del Gruppo)*.....

cittadini di *(nome del paese)* che si recano in.....

..... *(nome del o dei paesi)*

in transito per

Durata di validità.....

Capogruppo:

Cognome

Nome

Passaporto n° *(data e luogo del rilascio)*.....

.....

Elenco dei membri del gruppo
(in ordine alfabetico)

Cognome	Nome	Luogo e data di nascita	Luogo di residenza
1.			
2.			
3.			

Il capo del gruppo, che viaggia con il presente passaporto collettivo, è stato pienamente informato delle responsabilità incombentegli in virtù dell'accordo europeo sulla circolazione dei giovani.

Rilasciato il a.....

(firma e bollo dell'autorità di rilascio)